Il progetto BiblioMIME nel contesto della nuova normativa sul diritto di autore

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Martha Iglesias[*]

Cultore della Materia in Filosofia del Diritto

Università di Pisa

martha.iglesias@tiscali.it

Marina Buzzi

Istituto di Informatica e Telematica

CNR, Pisa

Marina.Buzzi@iit.cnr.it

---

[*] Collaboratore Istituto di Informatica e Telematica del CNR - Pisa

INDICE

INTRODUZIONE 3
1 LE ORIGINI DEL DIRITTO D'AUTORE 3
2 Il DIRITTO D'AUTORE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA 5
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 6
3 IL PROGETTO BiblioMIME E LA NUOVA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE 7
3.1 I SOGGETTI DI BiblioMIME ED I RISPETTIVI RUOLI 8
3.2 IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE 8
3.3 IL PROVIDER E LA NUOVA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE 9
3.4 LA BIBLIOTECA FORNITRICE E LA NUOVA NORMATIVA 11
4 IL DIRITTO D'AUTORE NELLA LEGISLAZIONE DI ALCUNI PAESI OCCIDENTALI 15
4.1 L'UNIONE EUROPEA 15
4.2 LA GERMANIA 17
4.3 LA SPAGNA 17
4.4 IL BELGIO 18
4.5 IL CANADA 19
4.6 GLI STATI UNITI 19
4.7 LE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI DI BIBLIOTECHE 21
5 CONCLUSIONI 21
6 BIBLIOGRAFIA 23
7 ALLEGATI 24

INTRODUZIONE

Il Progetto BiblioMIME, al quale partecipano diverse biblioteche del CNR e universitarie, ha come obiettivi principali:

- Semplificare l'attività di Document Delivery e renderne facile la gestione da parte degli operatori della biblioteca;
- Migliorare la qualità del servizio facilitando la distribuzione di documenti di grandi dimensioni;
- Ridurre i costi e i tempi del processo di Document Delivery.

Le attività di riproduzione e di distribuzione di documenti sono regolate dalla normativa sul diritto d'autore. La legislazione in vigore all'inizio del progetto ha subito delle considerevoli modifiche con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, che attua la direttiva 2001/29 CE. La presente relazione ha l'obiettivo di analizzare come le varie attività previste dal progetto siano compatibili con le recenti disposizioni giuridiche che riguardano il diritto d'autore.

Dopo aver ricordato brevemente le origini storiche del diritto d'autore nel primo paragrafo, nel secondo riassumeremo i principi della relativa legislazione vigente in Italia, elencando le norme rilevanti. Il terzo paragrafo è dedicato all'analisi dei soggetti operanti all'interno del Progetto BiblioMIME, e di come le loro attività siano compatibili con la legislazione vigente. Infine nel quarto paragrafo si esamina la legislazione sul diritto d'autore vigente in alcuni paesi europei e nordamericani.

1 LE ORIGINI DEL DIRITTO D'AUTORE

L'istituzione giuridica del diritto d'autore, che si associa alla più generale dottrina dei diritti di proprietà intellettuale, trova la propria origine in coincidenza di un evento storico preciso: l'invenzione della tecnologia della stampa, avvenuta nel

1440 ad opera del tedesco Johann Gutenberg (1400 – 1468).[1] Sino a tale data, infatti, la scrittura aveva fornito lo strumento per conservare le informazioni su un supporto privato che però rimaneva ancora "unico", possesso di pochi privilegiati. Infatti, il costo della riproduzione era tale che ciascuna copia in qualche modo poteva considerarsi un originale e, di conseguenza, unico. Visto da questa prospettiva, il manoscritto aveva valore di per sé, per l'alto valore aggiunto derivante dal lavoro dell'amanuense, il quale realizzava una copia quanto più fedele possibile all'originale. La ristretta categoria di esperti in questa arte faceva parte della classe sociale dominante, che possedeva il potere politico e il prestigio che caratterizzavano la società aristocratica dell'epoca.

L'introduzione della stampa ha dunque due conseguenze diverse:

- di rivoluzionare il sistema sociale tramite l'accesso a basso costo di informazioni e come conseguenza di ampliare la cultura e migliorare la capacità intellettuale dei cittadini;
- tramite la copia degli originali, di rendere molteplice ciò che prima era unico.[2]

L'aspetto economico dei diritti di proprietà intellettuale nasce nel 1487, quando la Repubblica di Venezia concede allo storico Marcantonio Cocci, nominato Sabellicus, il privilegio di stampare e vendere copie della sua opera "Rerum Veneratum ab urbe condita ad Marcum Barbaticum libri XXXIII"; e tale atto divenne fondamentale "come modello per i successivi monopoli di questo genere".[3]

C'è da sottolineare come il permesso concesso all'epoca si riferisse al fatto di "stampare e vendere", e quindi alla possibilità di riprodurre e commerciare le copie; non si faceva menzione in alcun modo dell'originale né di eventuali diritti

---

[1] Vedasi Goldstein (1994), Ulmer e Demsetz.

[2] Scrive Benjamin (1966): "Moltiplicando la riproduzione, essa (ndr, la stampa) pone al posto di un evento unico una serie quantitativa di eventi e permettendo alla riproduzione di venire incontro a colui che ne fruisce nella sua particolare situazione, attualizza il prodotto".

[3] Vedasi Merges (1995); Ulmer sottolinea " la stretta connessione tra i diritti esclusivi degli editori e degli autori e la censura dello Stato".

nei confronti del lavoro creativo dell'autore. Il diritto d'autore, definito con il termine anglosassone "*copyright*", nasce quindi come un diritto di copia, e deve la sua origine proprio dalla possibilità di riproduzione. La ragione commerciale, come conferma l'evidenza storica, divenne il motivo principale di tutta la legislazione successiva, nonostante gli interventi correttivi a favore degli autori.[4]

La letteratura scientifica evidenzia la biforcazione del percorso evolutivo dei diritti di proprietà intellettuale in due diverse e separate culture: quella di matrice europea guidata dalla Francia, che si ispira alla tradizione del *civil law* (*droit civil*), e quella anglosassone del *common law*.

La prima caratterizza la legislazione di molti ordinamenti continentali che con la denominazione di *diritto d'autore* (*droit d'auteur* in Francia e *Urheberrecht* in Germania) hanno voluto sottolineare, almeno formalmente, la centralità dell'autore. Pertanto il diritto d'autore viene considerato un "diritto naturale" che sancisce un vincolo inscindibile tra i creatori e le loro opere. In questo caso si tratta di un *droit moral*, che protegge "l'intimo legame che esiste tra un'opera letteraria o artistica e la personalità del suo autore". La seconda, la tradizione del *copyright*, nata invece in territorio britannico, si ispira alla abitudine al commercio dell'impero coloniale inglese e, in modo più disincantato, si concentra sull'aspetto economico.[5]

2 Il DIRITTO D'AUTORE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Secondo la giurisprudenza italiana, il diritto d'autore è il diritto che tutela quelle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, eccetera, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. [6]

Il diritto d'autore ha un duplice aspetto:

---

[4] Per una storia dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto d'autore, vedasi Goldstein (1994).
[5] Vedasi Goldstein (1994), p.169.
[6] Vedasi Manuali Giuridici, compendio di Diritto Civile (Istituzioni di Diritto Privato) IV edizione Simoni 1994.

Morale, che riguarda il legame che esiste tra la personalità dell'autore e la sua opera e comprende i seguenti diritti:

- di paternità dell'opera, quindi di farsi riconoscere autore dell'opera,
- di inedito,
- di modificare l'opera,
- di anonimo e del controllo dell'utilizzazione che si dà alla propria opera.

Questo diritto morale d'autore è imprescrittibile, inalienabile ed intrasmissibile.

Patrimoniale, che è relativo all'utilizzazione esclusiva dell'opera: tale diritto è riconosciuto per tutta la vita dell'autore, e per settanta anni successivi alla sua morte a favore degli eredi.[7] Il diritto patrimoniale d'autore si prescrive ed è trasmissibile mediante il contratto d'edizione.

Tale diritto è tutelato da due azioni:

- l'azione di accertamento, per prevenire le violazioni;
- l'azione di interdizione delle violazioni, diretta ad impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già verificatasi.

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La legislazione che regola il diritto d'autore in Italia è basata sulla legge n. 633 del 22 aprile 1941. Questa legge è stata modificata varie volte negli anni, ed in particolare dalle seguenti norme:

- La Convenzione universale di Parigi sul diritto d'autore del 24 luglio 1971, ratificata con la legge n. 306 del 16 Maggio 1977.
- La legge n. 866 del 22 novembre 1973, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
- La legge n. 399 del 20 giugno 1989, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

- La legge n. 93 del 5 febbraio 1992, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
- La legge n. 248 del 18 agosto 2000, recante nuove norme sul diritto d'autore;
- La direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
- Il decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, attuazione della direttiva 2001/29 CE.

3 IL PROGETTO BiblioMIME E LA NUOVA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

Come anticipato nell'introduzione, il Progetto BiblioMIME, al quale partecipano diverse biblioteche del CNR e universitarie, ha come obiettivi principali:

- Semplificare l'attività di Document Delivery e renderne facile la gestione da parte degli operatori della biblioteca;
- Migliorare la qualità del servizio facilitando la distribuzione di documenti di grandi dimensioni;
- Ridurre i costi e i tempi del processo di Document Delivery.[8]

Tale servizio viene svolto dalle biblioteche all'interno del CNR in maniera gratuita, talvolta effettuando il recupero per i propri utenti (ad esempio, a seguito di richieste di personale interno) di documenti presso biblioteche italiane o presso fornitori di documenti a pagamento, oppure fornendo ad altre biblioteche, articoli di periodici posseduti dalla biblioteca stessa.

---

[7] Vedasi Il Codice Civile spiegato e leggi complementari. Edizioni La Tribuna, Agosto 2002, art. 2575; p. 2047.
[8] Vedi la descrizione del progetto reperibile alla URL http://www.bibliomime.cnr.it

Questo progetto permette alle biblioteche che vi partecipano di utilizzare una rete interna al CNR, con lo scopo di agevolare l'invio di documenti in formato digitale. Questi servizi consentono di ridurre i costi (fotocopie, spese postali e di fax) e di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio offerto all'utente.
Le modalità di scambio dei documenti previste dal progetto includono la scannerizzazione del documento e il suo invio via e-mail, FTP, HTTP o mediante l'utilizzo di appositi sistemi, come Ariel.[9]

3.1 I SOGGETTI DI BiblioMIME ED I RISPETTIVI RUOLI

All'interno del progetto BiblioMIME si individuano i seguenti soggetti:

- **La biblioteca fornitrice**: si occupa della fornitura del servizio di Document Delivery, effettuando anche, quando necessario, il processo di trasferimento della copia cartacea in formato elettronico.
- **Il provider/fornitore di servizi** che gestisce i server web e di posta elettronica (come il server biblioMIME) utilizzati dagli operatori delle biblioteche per l'attività di Document Delivery. Il provider supporta e agevola la comunicazione tra una biblioteca richiedente e una destinataria, che a sua volta trasmetterà il documento richiesto all'utente finale.
- **La biblioteca destinataria**: svolge l'attività di richiesta e ricezione del Document Delivery, per poi inoltrare i documenti all'utente finale. In effetti il vero rapporto tra l'utenza e il servizio fornito da BiblioMIME avviene con la biblioteca destinataria.
- **Utente finale**: è la persona che presenta la richiesta di un documento ad una biblioteca e che riceverà da questa il documento nel formato opportuno.

3.2 IL DIRITTO DI RIPRODUZIONE

Come prima considerazione vediamo cosa si intende per diritto esclusivo di riproduzione:

"**Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione**".[10]

Con questa nuova legge sul diritto d'autore, si rende evidente che l'intenzione del legislatore è di prevedere che la riproduzione possa essere effettuata con qualsiasi forma o procedimento che serva a realizzare delle copie. Tale concetto si applica sia a forme dirette che indirette di riproduzione, indipendentemente dagli aspetti temporali e di volumetria (temporanea o permanente; in tutto o in parte), ai fini di tutelare l'originale.

Con l'ampliamento del concetto di riproduzione, la nuova normativa pone fine a diversi conflitti giuridici sorti in passato; ad esempio, quelli che riguardavano "il giudizio del tempo d'esistenza che la copia aveva in un server elettronico". Alcuni giuristi ritenevano infatti che potendo essere breve il tempo di permanenza di una copia elettronica su un computer, non la si poteva considerare come una copia al pari di quella cartacea, per cui la tutela legislativa non si poteva applicare a questa forma di riproduzione. Questo ha determinato per anni un vuoto legislativo in materia.

Con l'attuale legge questa discordanza è risolta: la nuova formulazione che si da al concetto di riproduzione pone alla pari la copia cartacea e quella elettronica.

3.3 IL PROVIDER E LA NUOVA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE

Pur estendendo nel modo appena descritto il diritto di riproduzione, la nuova normativa sul diritto d'autore prevede delle eccezioni che si applicano, nella fattispecie, al Provider della rete BiblioMIME. Infatti, la legge stabilisce che:

---

[9] Idem.

[10] Vedasi il Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, sul diritto d'autore: Capo I, Art. 1.

"**Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un opera o di altri materiali**".[11]

Per quanto concerne tale disposizione, gli aspetti rilevanti sono i seguenti:

- **La Temporaneità**: per quanto riguarda tale aspetto, il conflitto sorto in passato nel valutare il tempo in cui la copia rimaneva a disposizione dell'utenza nei server, per il prelievo da parte del destinatario, è risolto dalla nuova normativa che di fatto distingue il puro passaggio della copia elettronica sul server dalla "pubblicazione elettronica", e lo tutela.
- **Il Rilievo Economico**: esso non deve essere tale da costituire "un sostanziale rilievo economico". Attualmente dal progetto non si ricava un guadagno quindi esso è privo di rilievo economico.
- **La Transitorietà**: le copie in formato elettronico sono a disposizione del destinatario per un tempo limitato.
- **L'Accessorietà** - Gli atti di riproduzione che si offrono col servizio di provider, fanno senz'altro parte integrante ed essenziale di un complesso procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi. Il provider supporta e facilita la comunicazione tra una biblioteca richiedente e una destinataria, che a sua volta trasmetterà il documento richiesto all'utente finale. Anche in questo caso il servizio offerto dal progetto rientra perfettamente nell'ambito delle eccezioni previste dalla legge.

---

[11] Idem: Capo I, Art. 9: nuovo Art. 68-bis del "Capo V: Eccezioni e limitazioni" (modifica della Legge n. 633 del 22 aprile 1941).

Suggerimenti: E' importante ai fini di non ricadere nell'ambito della responsabilità giuridica di cui all'art. 2043 del Codice Civile e della normativa vigente inserire nel trasferimento della copia:

- una clausola di esonero di responsabilità, come da articolo 1229 del Codice Civile, con cui il mittente si solleva da utilizzi impropri previsti dalla legge che l'utente possa fare con la copia.
- un avviso che specifichi il tempo a disposizione del destinatario per trasferire il documento sul suo computer.

3.4 LA BIBLIOTECA FORNITRICE E LA NUOVA NORMATIVA

Abbiamo visto che nel progetto BiblioMIME il servizio di Document Delivery, cioè di trasmissione di documenti in formato elettronico, viene realizzato da una biblioteca fornitrice a una biblioteca destinataria. La normativa vigente non prevede eccezioni al diritto di riproduzione per il prestito interbibliotecario o per il document delivery. Pertanto, per lo svolgimento di tali attività, le biblioteche devono fare riferimento alle licenze o agli accordi con gli aventi diritto di riproduzione e distribuzione (gli autori o le case editrici), e agli accordi tra le biblioteche interessate.

Tuttavia, la nuova normativa prevede la seguente eccezione al diritto di riproduzione:

"**E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto**."[12]

Per ciò che riguarda il progetto BiblioMIME, è opportuno ricordare che tutte le biblioteche del CNR appartengono alla stessa entità giuridica, il CNR stesso. Pertanto il lavoro di riproduzione di documenti svolto dagli operatori bibliotecari, rientrerebbe nelle eccezioni previste dalla legge, visto che è finalizzato al servizio

proprio di diffusione dell'informazione, all'interno del CNR, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
In generale si intende che se tra le funzioni ad esempio di un bibliotecario ci fosse anche quella di fotocopiare o scannerizzare un originale, tale attività sarebbe conforme alle eccezioni previste dalla legge.

"Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo."[13]
Questo principio è conforme alle legislazioni precedenti in materia, per quanto riguarda il quindici per cento dell'ammissibilità consentita per la riproduzione, ad eccezione delle pagine di pubblicità.
La novità di questa disposizione consiste nel prevedere la possibilità che la copia avvenga con variate e anche futuristiche tecniche adoperate per la riproduzione: tale argomento si deduce con l'inserimento di "fotocopia, xerocopia o **sistema analogo**".
Per quanto riguarda quest'ultimo, si ritiene, in particolare, che rientri tra le forme di riproduzione previste da questa disposizione il processo di scannerizzazione che genera una copia elettronica di un documento cartaceo.

"**I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono**

---

[12] Idem: Capo I, Art. 9: nuovo Art. 68, comma 2°, del "Capo V: Eccezioni e limitazioni" della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.
[13] Idem: Art. 68, comma 3°.

riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter[14] della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri."[15]

In questo caso la normativa è molto chiara nel tutelare gli autori ed editori nei confronti dell'attività svolta dai punti o centri di riproduzione, anche quando il servizio di riproduzione avvenga in maniera gratuita, dando esplicita delega alla SIAE e alle associazioni di categoria interessate per le modalità e riscossione del compenso dovuto agli aventi diritto. Anche in questo comma, la legge fa riferimento al fatto che la riproduzione possa avvenire con sistema analogo alla fotocopia o xerocopia, considerando le nuove e future forme di riproduzione.

"**Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è**

---

[14] Art. 181-ter. della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore. (1) 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni.

[15] Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, Capo I, Art. 9: nuovo Art. 68, comma 4°, del "Capo V: Eccezioni e limitazioni" della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato."[16]

In questo comma, legislatore prevede che quando si effettua una riproduzione per uso personale all'interno di una biblioteca pubblica, chi usufruisce di tale riproduzione debba pagare un compenso forfetario agli aventi diritto.

Per quanto riguarda l'utenza che si rivolge ai servizi della biblioteche del CNR, si tratta per lo più di ricercatori, di studenti, di borsisti o di scienziati ospitati dal medesimo organismo, i quali normalmente sono spesati dai loro istituti di appartenenza per poter effettuare delle ricerche.

È importante rilevare che quanto disposto dalla licenza stipulata tra la biblioteca e la casa editrice prevale sulla legge generale in materia. Ad esempio, se tale licenza prevede che la biblioteca possa riprodurre gratuitamente le opere, tale accordo prevarrà sulle norme generali.

Infine c'è un altro aspetto da sottolineare con riferimento al terzo comma riguardo all'ambito delle eccezioni: il fatto che il limite del quindici per cento imposto dalla legge per la riproduzione non si applica alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato. Questo principio vale anche per la riproduzione fatta con fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

"**E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore**."[17]

Questo comma prevede degli ovvi limiti all'utilizzo delle copie, in difesa dei diritti dell'autore.

---

[16] Idem: Art. 68, comma 5°.
[17] Idem: Art. 68, comma 6°.

Per concludere ricordiamo che ai fini della tutela della riproduzione di un originale questa normativa rappresenta la legge generale. Tuttavia, in rispetto della gerarchia delle leggi, la legge speciale prevale sulla generale. In particolare, in materia di licenze (ad esempio della casa editrice o dell'autore dell'opera con la biblioteca), gli accordi che si stabiliscono nel contratto sono prevalenti rispetto alla legge generale. Perciò si devono rispettare gli accordi previsti per la riproduzione delle opere o documenti in base alle licenze stipulate.
Nel caso specifico del servizio che offre il progetto: è chiaro che se si effettuasse a pagamento sarebbe doveroso per gli operatori del progetto corrispondere i pagamenti forfettari richiesti per legge a chi è tenuto a tale riscossione.

4 IL DIRITTO D'AUTORE NELLA LEGISLAZIONE DI ALCUNI PAESI OCCIDENTALI

4.1 L'UNIONE EUROPEA

La necessità di allineare una legislazione che tratta una tematica di grande interesse a livello internazionale come quella del diritto d'autore, ha spinto la comunità europea a disporre una normativa in materia con l'obiettivo di armonizzare la legislazione di ciascuno stato membro a favore della tutela del diritto della proprietà intellettuale.
L'attuale direttiva della Comunità Europea (la direttiva 2001/29 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) stabilisce nel Capo I gli obiettivi ed i campi d'applicazione:

- adattare la legislazione in materia ed i relativi diritti per riflettere lo sviluppo tecnologico e in particolare l'informazione sociale;
- armonizzare le legislazioni dei paesi Comunitari alle obbligazioni internazionali essenziali, che provengono da due fonti: il *copyright* e la

relativa legislazione adottata all'interno della struttura del Word Intellectual Property Organisation (WIPO) nel Dicembre 1996.[18]

La direttiva non modifica né pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

- protezione legale dei programmi per computer;
- diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti relativi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
- diritto d'autore ed diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
- durata di protezione del diritto d'autore e di taluni diritti connessi;
- tutela giuridica delle banche dati.

Nel Capo II, la direttiva della Comunità Europea stabilisce un certo numero di diritti e di relative eccezioni:

- l'articolo 2 tratta il diritto di riproduzione;
- l'articolo 3 tratta il diritto di comunicazione di opere al pubblico;
- l'articolo 4 tratta il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera;
- l'articolo 5 tratta le eccezioni e le limitazioni ai diritti degli articoli precedenti.

Il Capo III tratta la tutela delle misure tecnologiche e gli obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti.

Il Capo IV tratta le disposizioni comuni che riguardano le sanzioni e i mezzi di ricorso, l'applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali (es. brevetti, marchi, disegni, ecc.), l'applicabilità nel tempo della direttiva stessa, gli adeguamenti tecnici della legislazione comunitaria, le disposizioni finali, e le norme di attuazione.[19]

---

[18] Vedi: Direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001. Copy and related rights in the information society - http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/1260053.htm.
[19] Vedi allegato: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvl/12053.htm.

4.2 LA GERMANIA

La Germania ha già recepito nel proprio ordinamento le disposizioni comunitarie. L'articolo 53 del Copyright Act della Repubblica Federale Tedesca stabilisce:

- che è consentita la riproduzione di copie singole di un lavoro per uso privato, per uso personale scientifico e per altri usi personali;
- che è possibile commissionare a terzi la duplicazione tramite persone o istituzioni autorizzate; tuttavia le singole copie non possono essere disseminate e non possono essere utilizzate per comunicazione pubblica.

Tale articolo comprende anche eccezioni e restrizioni, che si possono applicare senza l'approvazione del detentore dei diritti. Per godere delle eccezioni è prescritto un pagamento obbligatorio al detentore e per ovviare alla trattativa individuale è stata introdotta la figura legale del *copyright clearinghouse*. Le biblioteche pagano alla Verwertungsgessellschaft Wort (la SIAE tedesca) una percentuale che rappresenta praticamente l'indennizzo previsto dal diritto d'autore.

In base di questa legge, è in corso di svolgimento in Germania il progetto **Subito**,[20] che ad eccezione di un pagamento che l'utente deve effettuare per questi servizi, funziona in maniera del tutto simile al progetto BiblioMIME.

4.3 LA SPAGNA

Attualmente in Spagna ci sono circa 7.000 casi giudiziari in corso che riguardano il diritto d'autore (la proprietà intellettuale).[21] La legge sul diritto d'autore si trova in fase di discussione alle Camere, le quali cercano d'armonizzare la propria legislazione sul diritto della proprietà intellettuale alle disposizioni della Comunità Europea. Il governo sta avviando una tavola di concertazione dove

---

[20] Vedasi Colombi (2003) Il progetto Subito. Aspetti legali ed organizzati – Conferenza di CNR Bologna, sul Document Delivery via Internet e Cooperazione Interbibliotecaria,

[21] Vedasi http://www.belt.es/noticias/2002/02_noviembre/04_08/7denoviembre/07_sgae.htm: "El borrador de reforma de la Ley presentado por el Ministerio de Educación pretende solventar los más de 7.000 conflictos presentes en los tribunales y dar solución a las entidades de gestión que litigan por los derechos de autor."

saranno sentite le varie parti interessate al fine di dare un maggior contributo alla realizzazione dell'attuazione delle disposizione comunitarie.

4.4 IL BELGIO

Dopo un mese dall'entrata in vigore della direttiva europea sul diritto d'autore e la società dell'informazione, il Parlamento belga approvò un testo di legge per l'attuazione della normativa comunitaria.

Il disegno di legge è costituito da otto articoli che completano la disciplina belga in materia di diritto alla diffusione e comunicazione delle opere musicali e cinematografiche di autori, artisti, interpreti e produttori.

Nella redazione del testo normativo non si fa quasi riferimento alla possibilità introdotta dall'articolo 5 della direttiva per tutti gli Stati membri di aumentare le ipotesi di eccezioni al diritto di esclusiva sulle opere coperte da diritto d'autore.

In particolare, tale articolo, per rispondere alla necessità di garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari del diritto d'autore, nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti, prevede che gli Stati membri, in considerazione delle diverse tradizioni giuridiche, possano disporre eccezioni e limitazioni al diritto esclusivo di riproduzione e di distribuzione delle opere, "in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare".

Soltanto per le copie private sonore o audiovisive è stata introdotta un'eccezione supplementare, vale a dire la concessione dell'autorizzazione alla riproduzione per fini non direttamente o indirettamente commerciali.

Infine le restanti disposizioni della direttiva Ue sono state per lo più integralmente riprodotte nel progetto di legge belga. Ciò che si percepisce, nonostante il pregevole sforzo del legislatore belga, è che la rapidità con la quale la direttiva è

stata recepita sia andata a discapito di un maggiore approfondimento su una tematica così importante per l'intera Comunità europea.[22]

4.5 IL CANADA

Il governo del Canada si avvia ad allineare la propria legislazione del diritto d'autore con gli enunciati essenziali del diritto internazionale in materia, in particolare le convenzioni del WIPO (Word Intellectual Property Organization) e con le disposizioni che ha emanato l'Unione europea. Tale governo ha pubblicato due documenti per la consultazione popolare su questioni che riguardano Internet: il primo sulle questioni del diritto d'autore nell'era digitale, il secondo sull'applicazione della legge sul diritto d'autore alle licenze obbligatorie previste per le trasmissioni su internet.[23]Il governo canadese ha invitato le parti interessate a fornire considerazioni scritte sulle questioni sollevate da questi documenti.

4.6 GLI STATI UNITI

Come spiegato alla fine del paragrafo 1, la legislazione anglo-americana in materia di diritto d'autore si concentra esclusivamente sugli aspetti economici relativi alla riproduzione delle opere d'ingegno, e pertanto sul *copyright*. Per quanto riguarda il *copyright* di documenti digitali, le norme attualmente vigenti negli Stati Uniti d'America sono stabilite **Digital Millenium Copyright Act (DMCA)**, che dopo un lungo periodo di gestazione è diventato legge il 28 Ottobre 1998.

Questa legge recepisce due convenzioni del 1996 del Word Intellectual Property Organization (WIPO):

- la Convenzione del WIPO sul Copyright,

---

[22] Vedasi: "Pronto in Belgio un disegno di legge per l'attuazione della direttiva UE sul diritto d'autore", a cura di Annarita Gili, accessibile sul sito http://www.smau.it.

[23] Si veda URL http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incrp-prda.nsf/vwGeneratedInterF/Home. "Le gouvernement du Canada a d'abord publié deux documents de consultation sur les questions touchant Internet : le Document de consultation sur les questions de droit d'auteur à l'ère numérique et le Document de consultation sur l'application de la Loi sur le droit d'auteur pour ce

- la Convenzione sugli Spettacoli e sui Fonogrammi.

Inoltre la legge tratta un gran numero di altre questioni relative al *copyright*. Il DMCA è diviso in cinque titoli.

- Il Titolo I, "WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act of 1998", riguarda l'attuazione delle convenzioni del WIPO.
- Il Titolo II, "Online Copyright Infringement Liability Limitation Act", stabilisce delle limitazioni alla responsabilità dei provider di servizi on-line, nel caso di violazione del *copyright* durante lo svolgimento di certi tipi di attività.
- Il Titolo III, "Computer Maintenance Competition Assurance Act", stabilisce un'eccezione alle norme sul *copyright* nel caso della creazione di una copia di un programma software al solo scopo di manutenzione o di riparazione di un computer.
- Il Titolo IV contiene sei provvedimenti di vario genere, che riguardano le funzioni del Copyright Office, l'educazione a distanza, le eccezioni relative al Copyright Act per le biblioteche e per riproduzioni di breve durata, la diffusione via "webcasting" di brani sonori su Internet, e la regolamentazione di accordi collettivi sul trasferimento di diritti di sfruttamento di film.
- Il Titolo V, "Vessel Hull Design Protection Act", crea nuove forme di protezione per la progettazione degli scafi di imbarcazioni.

Per maggiori informazioni sul Digital Millennium Copyright Act, si veda il documento allegato.

Particolarmente interessante per il progetto BiblioMIME è la norma sulle Eccezioni per Biblioteche e Archivi Non profit, contenuta nel Titolo IV. Tale norma emenda la legislazione precedente al fine di aggiornarla nei confronti delle

---

qui est des licences obligatoires de retransmission par Internet, au sujet desquels il a invité les parties intéressées à fournir leurs commentaires écrits sur les questions soulevées".

tecnologie digitali e dell'evoluzione delle tecniche di conservazione dei documenti. Prima del DMCA, tali biblioteche ed archivi potevano fare un singolo facsimile (una copia cartacea, non digitale) di un documento per scopi di conservazione o di scambio tra librerie. La nuova norma permette di effettuare fino a tre copie (anche digitali) purché le copie digitali non siano accessibili al pubblico al di fuori delle strutture bibliotecarie. Inoltre, una biblioteca può riprodurre un documento in un nuovo formato se quello originale diventa obsoleto.

4.7 LE ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI DI BIBLIOTECHE

Per quanto riguarda i futuri sviluppi delle legislazioni nazionali ed internazionali che regolano le attività di prestito interbibliotecario e di document delivery, è importante ricordare che esistono delle associazioni internazionali di biblioteche che elaborano e propongono specifiche direttive per realizzare tali servizi.
Ad esempio, si veda in tale prospettiva il documento allegato, intitolato "Il prestito internazionale e il Document Delivery: principi ed istruzioni per la procedura", pubblicato dalla **International Federation of Library Association and Institutions (IFLANET)**.

5 CONCLUSIONI

Dopo una introduzione sulle origini del diritto d'autore e sulla relativa legislazione in vigore in Italia, abbiamo analizzato come tale normativa si applichi alle varie attività svolte all'interno del Progetto BibioMIME, per il document delivery. In particolare, abbiamo sottolineato che le licenze con gli autori (o gli aventi diritto, tipicamente le case editrici) di opere appartenenti ai cataloghi delle biblioteche prevalgono sulla normativa generale analizzata in questa relazione.
In assenza di accordi contrattuali specifici, dalla normativa vigente sul diritto d'autore si deduce che:

- Le attività del Provider del progetto rientrano nelle eccezioni al diritto di riproduzione (vedi paragrafo 3.3);
- La normativa vigente non prevede una eccezione specifica per il document delivery. Pertanto, si presume che tale attività possa essere assimilata in quelle previste dal 2° comma dell'art. 9, Capo V "Eccezioni e Limitazioni", Sez. 1 Art.68 del decreto legislativo 23 aprile 2003 (cioè tra le attività effettuate dalle biblioteche per i propri servizi senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto), come discusso all'inizio del paragrafo 3.4.

In conclusione, per lo svolgimento di attività di Document Delivery, le biblioteche devono fare riferimento alla normativa vigente in materia di copyright, alle licenze o agli accordi con gli aventi diritto di riproduzione e distribuzione (gli autori o le case editrici), e agli accordi tra le biblioteche interessate. In particolare è importante sottolineare il fatto che, in caso di un servizio a pagamento, devono essere corrisposti i pagamenti forfettari richiesti per legge a chi è tenuto a tale riscossione.

BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V. (1994): Manuali Giuridici, compendio di Diritto Civile (Istituzioni di Diritto Privato) IV, Edizione Simoni.

A.A.V.V. (2002): Codice Civile spiegato e leggi complementari. Edizioni La Tribuna, agosto 2002.

Benjamin W. (1966): L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino.

Colombi, M. (2003): Il progetto Subito. Aspetti legali ed organizzati – Conferenza di CNR Bologna, sul Document Delivery via Internet e Cooperazione Interbibliotecaria.

Demsetz H.: Toward a Theory of Property Rights, American Economics Review, pag. 347 – 359.

Gili Annarita. Pronto in Belgio un disegno di legge per l'attuazione della direttiva UE sul diritto d'autore.

Goldstein P. (1994): Copyright's Highway, Hill and Wang, New York.

Merges (1995): The Economic Impact of Intellectual Property Rights: an Overview Guide, Journal of Cultural Economics, 19.

Ulmer E.: Copyright and Industrial Property, Martinus Nighoff, Dordrecht – Boston – Lancaster.

ALLEGATI

1) Direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore.
2) Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, sul diritto d'autore. Tale legge ha attuato la direttiva 2001/29 CE in materia.
3) Sommario del **Digital Millennium Copyright Act (DMCA)**, a cura del Copyright Office degli Stati Uniti d'America, dicembre 1998.
4) "Il prestito internazionale e il Document Delivery: principi ed istruzioni per la procedura", a cura International Federation of Library Association and Institutions (IFLANET), Marzo 2001.